

Penale Sent. Sez. 5 Num. 36887 Anno 2021

Presidente: VESSICHELLI MARIA

Relatore: DE GREGORIO EDUARDO

Data Udienza: 04/05/2021

SENTENZA

sui ricorsi proposti da:

PUGLIESE AMELIA nato a SAN GIOVANNI ROTONDO il 29/09/1961

ORLANDO FRANCESCO nato a TORREMAGGIORE il 16/03/1957

avverso la sentenza del 08/03/2019 della CORTE APPELLO di BARI

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere EDUARDO DE GREGORIO;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FERDINANDO LIGNOLA
che ha concluso chiedendo

Il Proc. Gen. conclude per l'inammissibilità di entrambi i ricorsi

udito il difensore

L'avv. ANTONELLA FOLLIERI chiede il rigetto dei ricorsi. Deposita conclusioni scritte
unitamente alla Nota spese;

L'avv. ANGELO LOIZZI insiste nell'accoglimento del ricorso. In subordine,
annullamento senza rinvio per intervenuta prescrizione;

L'avv. ANGELO PASQUALE MASUCCI insiste nell'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

Con la sentenza impugnata la Corte d'Appello di Bari ha parzialmente riformato la decisione di primo grado di condanna degli imputati Pugliese, amministratrice della coop Eureka esercente attività di servizio ambulanze, ed Orlando, dipendente Asl addetto all'ufficio di ragioneria *con mansioni di compilatore dei mandati di pagamento*, alla pena di giustizia per il delitto di falso ideologico in atto pubblico e truffa ai danni della ASL di Foggia ed al risarcimento del danno in favore della parte civile, dichiarando prescritto il delitto di truffa di cui al capo A), riducendo la pena e confermando le restanti disposizioni; fatti compiuti tra Settembre 2008 e Giugno 2010.

1. Avverso la decisione ha proposto ricorso l'imputata **Pugliese** tramite difensore di fiducia, che ha lamentato, col primo motivo, la violazione dell'art 159 cp in relazione alla mancata dichiarazione di prescrizione dei reati di cui ai capi B) e C). La Corte aveva dato atto del verificarsi di tre cause di sospensione della prescrizione in primo grado e della richiesta di nove rinvii della trattazione del processo in secondo grado su richiesta dell'avvocato Francesco Paolo Sisto, ragione per cui per l'epoca del commesso reato di cui al capo A) si sarebbe prescritto solo il primo delitto di truffa. Ha sostenuto la ricorrente, citando la sentenza SU Torchio 4909/2015 in tema di legittimo impedimento del difensore, che la Corte avrebbe erroneamente computato i periodi di sospensione della prescrizione, conseguenti ad istanze di rinvio del difensore nella loro interezza e non limitandoli ai 60 giorni previsti dall'art 159/1 nr 3 cp; inoltre, non si sarebbe tenuto conto del fatto che uno dei rinvii del processo era stato disposto d'Ufficio ed, al netto dei periodi di sospensione illegittimamente computati, i reati di cui ai capi b) e c) sarebbero prescritti. L'atto di impugnazione riporta analiticamente i dati di riferimento ed allega i verbali delle tre udienze in cui si è disposto il differimento.

2. Tramite il secondo motivo è stata dedotta l'erronea applicazione degli artt 110 cp e 192 cpp riguardo alla prova del contributo concorsuale della ricorrente allà realizzazione dei reati sub B) e C).

I Giudici del merito avevano ritenuto il concorso di Pugliese, amministratrice della cooperativa Eureka, nei delitti di falso e truffa con il dipendente ASL Orlando, avendo contribuito - secondo l'accusa - a redigere due fatture false, in quanto duplicato in originale di fatture già emesse dalla cooperativa, che sarebbero confluite nella formazione del mandato di pagamento a sua volta falso nell'importo, poiché emesso per 25mila euro anziché 2500 come indicato nelle fatture. La sentenza impugnata non individuerebbe le condotte attraverso le quali la ricorrente avrebbe partecipato alla perpetrazione dei reati, confermandone la responsabilità solo per la qualità ricoperta e per i rapporti *particolari* con Orlando. La giustificazione - secondo la difesa - ignora che la formazione del mandato di pagamento era di competenza esclusiva della ASL e nello specifico dello stesso Orlando, che, in quanto pubblico ufficiale, aveva il dovere di verificare la veridicità dei dati sottopostigli. Per altro verso sarebbe trascurata l'estraneità di Pugliese alla compilazione delle fatture emesse dalla cooperativa, di competenza del consulente del lavoro, indicato come ragioniere *Patrizio*.

Neppure erano stati descritti dai Giudici di merito gli elementi fattuali indicativi del previo concerto tra gli imputati oppure di un estemporaneo accordo, difettando, quindi, la giustificazione circa l'elemento psicologico dei reati. A conferma dell'assenza di volontà consapevole di partecipare ai reati la difesa ha evidenziato che, secondo la stessa sentenza impugnata, la ricorrente aveva restituito quanto indebitamente percepito.

2.1 Con specifico riguardo al delitto di truffa di cui al capo C) vi sarebbe errata applicazione dell'art 640 cp, poiché la Corte barese aveva ritenuto di individuare gli artifici e raggiri nella semplice duplicazione di fatture che recavano l'importo originariamente dovuto a titolo di corrispettivo della prestazione resa dalla cooperativa; condotta che, a parere della difesa, non integra gli artifici e raggiri richiesti dalla norma incriminante.

3. Nel terzo motivo sono stati denunciati analoghi vizi di violazione di legge quanto al delitto di tentata truffa di cui al capo E), riguardo al quale la Corte territoriale aveva rinviato alle argomentazioni impiegate per i precedenti due reati, essendo assolutamente simili i fatti in contestazione. La difesa, in sostanza concordando con l'osservazione di Giudici di merito, ha replicato le doglianze già rappresentate nel secondo motivo circa l'assenza di elementi probatori sul concorso della giudicabile con Orlando e circa l'inconfigurabilità del requisito degli artifici e raggiri, sottolineando che le fatture emesse dalla coop. erano realizzate con sistema meccanografico, di cui si occupava il consulente del lavoro e non l'imputata.

4. Il quarto motivo di ricorso ha preso in esame la motivazione della sentenza sull'imputazione di truffa di cui al capo D), lamentando l'errata applicazione della legge penale in relazione all'art 640 cp, per la ritenuta sussistenza degli artifici e raggiri, nonché sull'ingiusto profitto; in relazione agli artt 110 cp e 192 cpp con riguardo alla dimostrazione del concorso nel reato; agli artt 43-640 cp per l'elemento soggettivo della truffa. La Corte, infatti, aveva individuato il raggio nella falsità dell'importo indicato nelle fatture in euro 2580 Iva esente mentre sarebbe dovuto essere di euro 2150 oltre Iva; di conseguenza - secondo i Giudici di appello - l'ingiusto profitto consisterebbe nell'IVA non versata dalla cooperativa mentre l'indicazione di prestazione esente da IVA aveva indotto in errore lo Stato, che, pertanto, non ne avrebbe preteso la corresponsione.

4.1 Ha sostenuto la ricorrente che la semplice indicazione di esenzione da IVA non costituirebbe artificio né raggio, come voluto dall'art 640 cp, trattandosi di mera irregolarità contabile; che l'importo dovuto alla cooperativa dalla ASL era in definitiva sempre il medesimo, pari ad € 2580, e che, pertanto, mancherebbe anche il requisito della diminuzione patrimoniale in capo alla persona offesa, ASL. Sul punto si aggiunge che la Corte aveva, invece, opinato che il soggetto indotto in errore circa la prestazione dell'IVA fosse lo Stato, che ne avrebbe subito il relativo pregiudizio economico, derivante dal mancato versamento dell'Iva. Ma in tal modo i Giudici di appello avrebbero ritenuto la responsabilità dell'imputata per un fatto diverso da quello contestato. Sotto diverso profilo sono state ribadite le doglianze già presentate nei precedenti motivi circa l'assenza di prova del concorso della giudicabile nel delitto. Errata sarebbe, altresì, la valutazione circa la presenza dell'elemento soggettivo del reato di truffa, in quanto la

cooperativa aveva richiesto il pagamento di una somma di denaro, il cui esborso in definitiva non comporterebbe alcun danno patrimoniale per l'ASL.

Avverso la sentenza, di cui chiede l'annullamento, ha proposto ricorso l'imputato **Orlando** tramite difensore fiduciario, che ha premesso come la qualifica e le mansioni svolte non implicavano alcun potere decisionale riguardo ai pagamenti, essendo i mandati sottoposti all'esame ed alla sottoscrizione del dirigente del servizio economico, previe le attestazioni di rispettiva competenza del responsabile dell'istruttoria e del responsabile del servizio 118 mentre egli si limitava alla compilazione materiale, ponendosi la sua attività quale atto dovuto.

5.Col primo motivo ha lamentato il vizio di motivazione illogica per travisamento della prova, relativamente al capo A), poichè la Corte aveva individuato la falsità delle fatture nell'incremento del numero di ore ivi riportate, dato sul quale alcuna influenza poteva avere l'imputato, ragion per cui la Corte d'appello avrebbe dovuto mandare assolto l'attuale ricorrente perché *il fatto non sussiste* anziché pronunciare la prescrizione del reato.

6.Col secondo motivo, relativo alla truffa di cui al capo D), si è dedotto il travisamento della prova, poiché il Tribunale di Foggia nel processo a carico del coimputato, nei confronti del quale si era proceduto separatamente, avrebbe accertato che le fatture oggetto di imputazione erano inerenti ad operazioni effettivamente realizzate, potendo sostenersi soltanto la loro irregolarità relativamente all'indicazione di iva esente; pertanto l'ASL non avrebbe sborsato una somma maggiore di quella dovuta alla Coop. Eureka.

7.Tramite il terzo motivo ci si è doluti della violazione dell'art 479 cp - capo B - ed ancora una volta del travisamento della prova. L'istruttoria dibattimentale avrebbe dimostrato che Orlando non aveva potere, né qualifica riguardo alla compilazione dei mandati di pagamento, dei quali redigeva solo le bozze, essendo competente alla sottoscrizione degli atti pubblici con rilevanza esterna solo il dirigente amministrativo.

8.Nel quarto motivo, inerente il delitto di truffa di cui al capo C), è stata dedotta la mancata rinnovazione dibattimentale per assunzione di prova decisiva, consistita nel richiesto esame come teste del tecnico informatico addetto alla gestione software della ASL, che sarebbe stato decisivo per chiarire la linea difensiva dell'imputato, il quale aveva *di fatto evidenziato difficoltà di gestione e facilità di errori*.

9.Ancora del travisamento probatorio si è lamentato il ricorrente nel quinto motivo, inerente il capo E) art 56 640 cpv cp. La Corte territoriale avrebbe trascurato più elementi acquisiti agli atti del processo, con particolare riguardo alla condizione di incertezza per i compilatori dei mandati di pagamento sui documenti *idonei* all'adempimento, indicati nell'atto di ricorso, che sarebbero dimostrativi della tesi difensiva.

9.1.Infine, il ricorrente ha lamentato travisamento della prova testimoniale Ciaravella, poiché il teste, secondo la motivazione avrebbe precisato solo il numero della stanza da lui lasciata mentre la difesa deduce che si riferisse al numero di fax, volendo così contestare la disponibilità da parte dell'imputato del fax al quale perveniva la documentazione usata per confezionare il falso mandato di cui ai capi B) e C).

I difensori degli imputati hanno richiesto la trattazione orale ed all'odierna udienza il PG, dr Lignola, ha concluso per l'inammissibilità. L'avvocato Folliero per la parte civile ASL ha chiesto il rigetto dei ricorsi, depositando conclusioni scritte unitamente alla nota spese; l'avvocato Loizzi per Pugliese ha insistito per l'accoglimento del ricorso, ed in subordine, per l'annullamento senza rinvio per intervenuta prescrizione; l'avvocato Masucci per Orlando ha concluso per l'accoglimento del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso Pugliese è fondato relativamente alle doglianze formulate quanto all'imputazione di truffa sub d) mentre nel resto ~~sono~~ sono inammissibili i ricorsi che lo riguardano.

Ricorso Pugliese.

1. La richiesta di prescrizione dei delitti di cui ai capi b) e c) - oggetto del primo motivo - è inaccoglibile per le seguenti ragioni.

In primis occorre osservare che dalla motivazione si ricava chiaramente che i rinvii chiesti dal difensore dell'imputata, avvocato Sisto, furono nove mentre alla pagina cinque del ricorso la difesa ha formulato osservazioni solo riguardo a tre di essi, puntualizzando che furono chiesti due volte per impegni istituzionali (parlamentari) ed una volta per impegno professionale dell'avvocato. La difesa con la doglianza in esame ha sostenuto che, alla luce dei principi affermati dalla citata SU Torchio, la Corte territoriale non avrebbe tenuto conto del minor termine sospensivo in relazione a taluni rinvii per legittimo impedimento dovuto ad impegno professionale (dinanzi ad altra AG) e parlamentare.

L'argomentazione non ha tenuto conto di quanto esplicitamente riportato alla pagina 10 della sentenza impugnata, nel passaggio in cui la Corte barese ha affermato che le nove istanze di rinvio erano state accolte sempre antepoendo l'esigenza di garantire il diritto di difesa alla necessità di celebrare il processo tempestivamente. A sostegno dell'affermazione i Giudici di appello hanno puntualizzato che i rinvii dell'udienza sono stati concessi anche in presenza di documentazione di supporto in fotocopia oppure di una riserva di deposito di documentazione probante - affermazioni che la difesa non contesta - e sempre senza approfondire il carattere assoluto dell'impedimento, nonchè senza valutare i requisiti di prevalenza dell'impegno professionale.

1.1 Deve, inoltre, rilevarsi la genericità del motivo che si fonda sul presupposto secondo il quale *taluni rinvii*, probabilmente i tre di cui si è occupato specificamente, furono dovuti a legittimo impedimento mentre la sentenza ha precisato di non aver proceduto a verifiche rigorose in proposito ma in senso favorevole all'esercizio del diritto di difesa. Inoltre, dalla doverosa consultazione degli atti a disposizione del Collegio ed allegati al ricorso emerge che le istanze di rinvio presentate per l'avvocato Sisto non soddisfacevano i requisiti delineati dalla sentenza SU Torchio citata dalla ricorrente.

1.2 Tale pronuncia ha chiarito che l'impegno professionale del difensore in altro procedimento costituisce legittimo impedimento che dà luogo ad assoluta impossibilità a comparire, ai sensi dell'art. 420 ter, comma quinto, cod. proc. pen., a condizione che il difensore: a) prospetti

l'impedimento non appena conosciuta la contemporaneità dei diversi impegni; b) indichi specificamente le ragioni che rendono essenziale l'espletamento della sua funzione nel diverso processo; c) rappresenti l'assenza in detto procedimento di altro codifensore che possa validamente difendere l'imputato; d) rappresenti l'impossibilità di avvalersi di un sostituto ai sensi dell'art. 102 cod. proc. pen. sia nel processo a cui intende partecipare sia in quello di cui chiede il rinvio. (Sez. U, Sentenza n. 4909 del 18/12/2014 Ud. (dep. 02/02/2015) Rv. 262912.

Condizioni che, a tenore della motivazione e del contenuto dell'atto di ricorso, nonché da quanto si ricava tramite la consultazione degli atti, non si sono verificate nel caso in esame.

1.3 In proposito è utile rammentare che anche il legittimo impedimento per l'esercizio di funzioni parlamentari deve essere dimostrato, alla luce della giurisprudenza di legittimità in tema di legittimo impedimento per quanto riguarda l'imputato e come già affermato da una risalente ma non contraddetta pronuncia di questa Corte (Sez. 5, sentenza n. 5103 del 24/03/1993 ud. dep. 19/05/1993 rv. 195369), secondo la quale affinché sussista l'assoluta impossibilità di comparire del difensore, ai sensi dell'art. 486, quinto comma cod. proc. pen., occorre che il legittimo impedimento sia tempestivamente comunicato, unitamente alle ragioni che lo determinano (Pronuncia relativa ad una fattispecie nella quale la Corte ha ritenuto correttamente motivata l'ordinanza di rigetto dell'istanza di rinvio, corredata da un telegramma del Presidente della Camera dei Deputati, che faceva riferimento generico agli impegni parlamentari del difensore). In senso conforme si è affermato, in relazione all'impedimento dell'imputato per l'esercizio di funzioni parlamentari, che la partecipazione ad una seduta della Camera di appartenenza - anche alla luce di quanto stabilito dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 225 del 2001 - ben può costituire legittimo impedimento tale da determinare il rinvio dell'udienza, sia essa preliminare o dibattimentale, purché l'imputato istante, personalmente o tramite il proprio difensore, fornisca prova idonea dell'assoluto impedimento derivante dall'esercizio di funzioni parlamentari. Qualora tale prova sia insufficiente o impossibile, come nel caso di impedimento relativo ad un momento futuro e dedotto in base alla mera convocazione della seduta della Camera, il Giudice, pur non avendo l'obbligo, ha il potere di verificare la sussistenza dell'impedimento, a garanzia del rispetto delle funzioni parlamentari e delle esigenze dell'imputato. (Sez. 6, Sentenza n. 7798 del 18/02/2002 Cc. (dep. 27/02/2002) Rv. 220947 .

1.4. La Corte d'Appello, quindi, ha correttamente calcolato i periodi di sospensione della prescrizione computandoli per l'intero tempo del rinvio, non avendo ritenuto provato il legittimo impedimento del difensore, tuttavia accordando il rinvio in coerenza col principio di leale collaborazione tra istituzioni. Sul punto valgono gli stessi principi affermati da SU Torchio, per cui qualora il giudice, su richiesta del difensore, accordi un rinvio della udienza, pur in mancanza delle condizioni che integrano un legittimo impedimento per concorrente impegno professionale del difensore, il corso della prescrizione è sospeso per tutta la durata del differimento, discrezionalmente determinato dal giudice, avuto riguardo alle esigenze

organizzative dell'ufficio giudiziario, ai diritti e alle facoltà delle parti coinvolte nel processo e ai principi costituzionali di ragionevole durata del processo e di efficienza della giurisdizione. (Sez. U, Sentenza n. 4909 del 18/12/2014 Ud. (dep. 02/02/2015) Rv. 262914 .

1.5 Va, infine, pur annotato che - diversamente da quanto sostenuto con la presente impugnazione - la difesa di Pugliese all'udienza di discussione in appello in data 8 Marzo 2019 ha chiesto la prescrizione del reato solo per il capo a), richiesta accolta, mentre per i capi b) e c) dell'imputazione ha concluso nel merito, senza eccepire la prescrizione ora invocata.

2. Il secondo motivo di ricorso, riguardante i delitti di falso in atto pubblico per la formazione del mandato di pagamento di 25mila euro in favore della cooperativa, collegato a fatture di importo pari a 2500 euro (capo b) e di truffa ai danni della ASL (capo c), è inammissibile in quanto in linea generale ripetitivo dei motivi di appello, ai quali la Corte barese ha dato congrua e corretta risposta.

Infatti, la sentenza impugnata ha dato atto che la difesa non aveva contestato la presentazione per due volte delle medesime fatture in originale, appuntando, invece, le critiche sulla parte di condotta relativa alla predisposizione ed alla consegna delle fatture stesse; ha osservato quanto al ruolo che si intende attribuire - anche nella presente fase - al consulente del lavoro, Patrizio, che questi non era stato mai chiamato a testimoniare dalla difesa, per dimostrare l'assunto per il quale era di sua competenza la compilazione delle fatture; neppure si era allegato il nome di una diversa persona che avesse presentato le fatture. Infine, con osservazione logicamente ineccepibile, si è annotato che l'imputata era la legale rappresentante della cooperativa interessata e, quindi, era nella condizione di architettare la truffa e che era in rapporti di affari e personali con il coimputato Orlando, tanto che questi, in seguito, era diventato socio della nuova cooperativa fondata da Pugliese, esercente la stessa attività della precedente società.

2.1 Con riguardo all'imputazione di truffa (capo c) si sostiene che la duplicazione delle fatture, emesse per il medesimo importo non sarebbe attività di artificio e/o raggiri; l'osservazione sconta, in primis, il difetto di aver isolato la condotta attribuita alla giudicabile, inserita, invece, nel complessivo meccanismo fraudolento descritto nelle imputazioni e ritenuto provato dai Giudici di merito, in cui l'emissione delle fatture è collegata alla formazione del falso mandato di pagamento per 25mila euro, redatto con la complicità del coimputato Orlando.

2.2 A fronte della adeguata ed esatta argomentazione dei Giudici di appello la difesa ha reiterato in questa sede le censure già sviluppate nell'impugnazione di merito - come emerge anche dalla analitica descrizione dei motivi riportata nel *ritenuto in fatto* - richiedendo implicitamente una rivisitazione del materiale probatorio e deducendo la mancata dimostrazione del concorso nei reati da parte di Pugliese relativamente alle condotte ed all'elemento psicologico, destinando, pertanto, il motivo all'inammissibilità.

3. Le doglianze di cui al terzo motivo di ricorso, relative alla tentata truffa di cui al capo e) realizzata con modalità in sostanza identiche a quelle dei capi b), c) (emissione di fatture collegate ad un falso mandato di pagamento) costituiscono una replica delle censure già svolte

circa le imputazioni sub b) e c) ed alla motivazione a sostegno delle stesse; sul punto la sentenza impugnata ha rimandato agli argomenti sviluppati anche in primo grado in relazione alle precedenti imputazioni. Possono, quindi, valere le considerazioni già espresse, avendo anche in questo caso la difesa, con una palese incursione nella dimensione del merito, evocato l'estraneità al fatto-reato della ricorrente, poiché le fatture erano emesse dal sistema meccanografico, di cui non si occupava Pugliese ma il consulente del lavoro.

Ricorso Orlando.

4. Poiché la difesa in quasi tutti i motivi di ricorso ha dedotto il vizio di travisamento della prova, nell'ultimo motivo anche riguardo alla prova testimoniale, è necessario ribadire i più che consolidati principi affermati in proposito da questa Corte regolatrice. Si è da tempo chiarito che il travisamento della prova si realizza nel caso in cui il giudice di merito abbia fondato il proprio convincimento su una prova che non esiste o su un risultato di prova incontestabilmente diverso da quello reale; in tale ipotesi, infatti, non si tratta di reinterpretare gli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della sua decisione, ma di verificare se detti elementi sussistano o meno (cass. pen. sez. 5[^], 39048/2007 Rv. 238215).

Inoltre, il vizio è denunciabile con il ricorso per cassazione quando si tratti di travisamento di una prova decisiva acquisita al processo, che è integrato dall'esistenza di una palese difformità tra i risultati obiettivamente derivanti dall'assunzione della prova e quelli che il giudice di merito ne abbia tratto (cass. pen. sez. 3[^], 39729/2009 Rv. 244623); quando si prospetti il vizio di travisamento della prova dichiarativa, e questo abbia un oggetto definito e non opinabile, tale da evidenziare in modo palese e non controvertibile la chiara difformità tra il senso intrinseco della singola dichiarazione assunta e quello che il giudice ne abbia inopinatamente tratto, con esclusione peraltro del detto vizio, laddove si faccia questione di un presunto errore nella valutazione del significato probatorio della dichiarazione medesima (cass. pen. sez. 5[^], 933872013 Rv. 255087. Massime precedenti Conformi: N. 15556 del 2008 Rv. 239533, N. 46451 del 2009 Rv. 245611, N. 14732 del 2011 Rv. 250133).

Infine, va ribadito che il vizio della prova travisata, desumibile dal testo del provvedimento impugnato o da altri atti del processo purché specificamente indicati dal ricorrente, è ravvisabile ed efficace soltanto quando l'errore accertato sia idoneo a disarticolare l'intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per la essenziale forza dimostrativa del dato processuale/probatorio frainteso, fermi restando il limite del "devolutum" in caso di cosiddetto "doppia conforme" e l'intangibilità della valutazione nel merito del risultato probatorio (cass. pen. sez. 1[^], 24667/2007 Rv. 237207, ricorrente Musumeci); Sez. 5 , *Sentenza n. 48050 del 02/07/2019 Ud.* (dep. 26/11/2019) Rv. 277758.

4.1 Le predette situazioni processuali, individuate dall'elaborazione giurisprudenziale di legittimità, non sono rilevabili nella motivazione della sentenza oggi impugnata. La difesa ha, in buona sostanza, riproposto l'argomento secondo il quale Orlando per qualifica e mansioni svolte non aveva alcun potere decisionale riguardo ai pagamenti, poiché i mandati erano sottoposti all'esame ed alla firma del dirigente il servizio economico, previe attestazioni di

rispettiva competenza dei responsabili del servizio 118 e del responsabile dell'istruttoria, essendo l'attività dell'imputato qualificabile come dovuta a seguito degli incumbenti di competenza dei soggetti richiamati, a lui stesso sovraordinati.

Sotto la veste del vizio di travisamento probatorio, dunque, si sono proposti motivi di critica tendenti ad accreditare una versione alternativa dei risultati di prova raggiunti nel corso del giudizio di merito e – secondo la visione difensiva – favorevoli all'imputato, con una implicita ma chiara richiesta al Collegio di rivisitazione del materiale probatorio scrutinato logicamente dalla Corte barese.

5. La doglianza di cui al quarto motivo, unica nella quale non si è dedotto il travisamento della prova ma la mancata rinnovazione dibattimentale, richiesta con la riassunzione della prova testimoniale del tecnico informatico addetto alla gestione software (Patrizio) a sostegno della tesi difensiva, appare inammissibile. Infatti dalla sua stessa formulazione è agevole desumere la mancanza di decisività della prova, in quanto la difesa ne rappresenta lo scopo *di chiarire le doglianze e le linea difensiva dell'imputato* mentre la responsabilità di quest'ultimo è stata confermata tramite il già richiamato congruo e corretto percorso logico-argomentativo, che il ricorrente non si è occupato di censurare o non è riuscito a contrastare efficacemente.

6. Risultano fondate, invece, le doglianze avanzate nel quarto motivo del ricorso Pugliese relativo all'addebito di truffa di cui al capo d), la cui condotta decettiva consisterebbe nell'indicare nei mandati di pagamento in favore della cooperativa Eureka la somma di € 2580 esente Iva, e non 2150 oltre Iva, conseguendone l'ingiusto profitto *per sé o per altri* della differenza tra i due importi ed il danno per la persona offesa. La corte territoriale ha condiviso l'impostazione di accusa, opinando che la società facente capo alla giudicabile avrebbe ottenuto l'ingiusto profitto dell'importo iva non versato mentre il soggetto indotto in errore dalla dichiarazione non reale di servizio esente da iva sarebbe lo Stato, che non aveva preteso il relativo importo, derivandone un danno economico. I Giudici di appello hanno, infine, ritenuto che *pacificamente soggetto danneggiato e soggetto ingannato possono essere diversi*.

La difesa ha osservato che nella fattispecie concreta, per come ricostruita dalla Corte territoriale, mancherebbe il requisito della diminuzione patrimoniale del soggetto tratto in inganno, in quanto l'importo dovuto dalla Asl alla società dell'imputata era sempre il medesimo, pari ad € 2580 mentre la differenza a titolo di Iva avrebbe dovuto essere versata dalla cooperativa allo Stato, che non l'avrebbe richiesta, subendone in definitiva il relativo pregiudizio economico.

6.1 L'argomentazione della ricorrente è condivisibile alla luce dell'orientamento di questa Corte – a cui il Collegio intende aderire – per il quale ai fini della configurabilità del delitto di truffa, è necessaria la identità soggettiva tra il soggetto che, indotto in errore dall'autore del reato, compie l'atto di disposizione patrimoniale e il soggetto passivo del danno. Sez. 5, *Sentenza n. 18968 del 18/01/2017 Ud.* (dep. 20/04/2017) Rv. 271060 – 01. In senso conforme: Sez. 6 - *Sentenza n. 28957 del 22/09/2020 Ud.* (dep. 20/10/2020) Rv. 279687.

6.2 L'opzione che qui si condivide ha preso le distanze dal diverso orientamento, che ritiene il delitto di truffa configurabile anche quando il soggetto passivo del raggio è diverso dal soggetto passivo del danno ed in difetto di contatti diretti tra il truffatore e il truffato, sempre che sussista un nesso di causalità tra i raggiri o artifici posti in essere per indurre in errore il terzo, il profitto tratto dal truffatore ed il danno patrimoniale patito dal truffato. Sez. 2, Sentenza n. 43143 del 17/07/2013 Ud. (dep. 22/10/2013)Rv. 257495. Massime precedenti Conformi: N. 10085 del 2008 Rv. 239508. L'indirizzo ermeneutico citato da ultimo comporta come conseguenza diretta, seppure non esplicitata, che l'atto di disposizione patrimoniale, dal quale deriva il pregiudizio economico per il soggetto passivo, sia realizzato dal terzo mentre autorevole e condivisibile insegnamento (SU n1 del 16 Dicembre 1998 , Cellamare, Rv 212080) ha individuato un elemento necessario al delitto di truffa nella *cooperazione artificiosa della vittima* che, indotta in errore dall'inganno ordito dall'autore del reato, compie l'atto di disposizione patrimoniale. In tal senso anche Sez 2 1862/2013 Rv 255194.

La critica della difesa, riguardante l'assenza dell'elemento essenziale della diminuzione patrimoniale per il soggetto ingannato dall'attività fraudolenta coglie, dunque, nel segno ed alla luce dei principi suindicati la sentenza impugnata sul punto va annullata senza rinvio perché il fatto non sussiste. Il relativo aumento di pena pari a mesi tre di reclusione è eliminabile dal Collegio ai sensi dell'art 620 lett l) cpp.

6.3 Ai sensi dell'art 587 cpp l'accoglimento dell'impugnazione, non fondata su motivi personali, estende i suoi effetti anche nei confronti del coimputato Orlando.

7. La precedente statuizione non comporta la possibilità di rilevare la prescrizione dei reati di cui alle residue imputazioni, essendo divenuta la sentenza irrevocabile con la presente decisione, che ha risolto tutte le questioni necessarie al fine della definizione piena della posizione dell'imputato giungendo - nel caso concreto - al proscioglimento dello stesso in relazione al reato di cui capo d). Arg. ex Sez. U, Sentenza n. 1 del 19/01/2000 Ud. (dep. 28/06/2000 Rv. 216239).

8. In considerazione dell'esito del giudizio gli imputati sono condannati al pagamento delle spese sostenute nel presente grado dalla parte civile, che sono liquidate in complessivi euro 3500, oltre accessori di legge.

PQM

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato sub d) perché il fatto non sussiste ed elimina la relativa pena di mesi tre di reclusione. Dichiara inammissibili nel resto i ricorsi. Condanna i ricorrenti in solido alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalla parte civile liquidate in complessivi euro 3500, oltre accessori di legge.

Deciso il 4.5.2021